



**Soprintendenza per i Beni Culturali
e Ambientali di Caltanissetta**

Il Soprintendente

via Francesco Crispi, 25 - 93100 Caltanissetta
tel. 0934.554968/70
sopricl@regione.sicilia.it
sopricl@certmail.regione.sicilia.it

Caltanissetta, prot. n. 8024 del 12/12/25

OGGETTO: Collocazione di luminarie natalizie e strutture amovibili in piazza Garibaldi e nelle vie e slarghi del "centro storico"

Al Sindaco del Comune di Caltanissetta
Avv. Walter Tesaro
protocollo@pec.comune.caltanissetta.it

All'Assessore agli Spettacoli e agli Eventi
Salvatore Petrantoni
protocollo@pec.comune.caltanissetta.it


Premesso che si è avuto modo di constatare che la Piazza Garibaldi, in atto, risulta quasi interamente occupata da corpi illuminanti figurati di grandi dimensioni, da una giostra girevole circolare e da una pista di pattinaggio. Si è riscontrata altresì la collocazione sul basamento del monumento a Umberto I, posto nell'omonimo Corso, di una luminaria a forma di stella.

VISTO l'art. 10 comma 1 del D.Lgs. n.42/2004 "Sono Beni Culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico".

VISTO: l'art. 10 comma 4. del D.Lgs. n.42/2004 "Sono comprese tra le cose indicate al comma 1 e al comma 3, lettera a): lett. f) "le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico o storico"; lett. g) "le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico"

VISTO l'art. 12 comma 1 del D.Lgs. n.42/2004 (Verifica dell'interesse culturale) "Le cose indicate all'articolo 10, comma 1, che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalgia ad oltre cinquanta anni, se mobili, o ad oltre settanta anni, se immobili, sono sottoposte alle disposizioni della presente Parte fino a quando non sia stata effettuata la verifica di cui al comma 2".

VISTO il combinato disposto dell'art. 10 comma 1 e 4 dell'art. 12 comma 1 del D.Lgs. n.42/2004, per cui anche le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi urbani per i quali non sia stato emanato un puntuale provvedimento di vincolo, ma appartenenti a soggetti pubblici e realizzate da oltre settanta anni, sono sottoposte all'applicazione del regime di tutela della Parte II del Codice dei Beni Culturali fino a quando non sia stata effettuata la procedura di verifica dell'interesse culturale, per cui l'applicazione del regime di tutela ai fini della conservazione del patrimonio artistico e del decoro urbano può cessare unicamente a seguito di svolgimento della procedura di verifica dell'interesse culturale con esito negativo.



VISTO l'art. 20 del D.Lgs. n.42/2004 "I beni culturali non possono essere distrutti, deteriorati, danneggiati o adibiti ad usi non compatibili con il loro carattere storico o artistico oppure tali da recare pregiudizio alla loro conservazione".

VISTO l'art. 21 comma 4 del D.Lgs. n.42/2004 "L'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali è subordinata ad autorizzazione del soprintendente".

VISTO l'art. 45 comma 1 del D.Lgs. n.42/2004 (Prescrizioni di tutela indiretta) "Il Ministero ha facoltà di prescrivere le distanze, le misure e le altre norme dirette ad evitare che sia messa in pericolo l'integrità dei beni culturali immobili, ne sia danneggiata la prospettiva o la luce o ne siano alterate le condizioni di ambiente e di decoro".

CONSIDERATO che la collocazione delle strutture di che trattasi non è stata autorizzata preventivamente da questa Soprintendenza e che la valutazione di compatibilità con i vincoli culturali e paesaggistici (centro storico) compete esclusivamente alla scrivente anche in mancanza di un provvedimento vincolante specifico che le dichiarino di interesse storico ed artistico

RITENUTO che la collocazione delle strutture amovibili di che trattasi ostruisca fortemente la vista d'insieme della piazza Garibaldi ed in particolare che il posizionamento della giostrina innanzi l'ingresso della chiesa di San Sebastiano contrasti con la tutela del bene culturale suddetto e non rispetti le condizioni di decoro necessarie per un luogo sacro essendo il detto spazio il "sagrato" della chiesa.

EVIDENZIATO altresì che la luminaria posta sul basamento del monumento ad Umberto I apporti nocumento al bene culturale suddetto per quanto sopra premesso, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. n.42/2004

SI DISPONE

- 1) lo spostamento immediato della giostrina con allontanamento della stessa dall'ingresso della chiesa di San Sebastiano, previo concordamento con questa Soprintendenza;
- 2) lo spostamento immediato, dallo stesso luogo, del blocco "servizi igienici";
- 3) la rimozione della luminaria dal basamento della statua di Umberto I;

Si precisa inoltre che, a giudizio di questa Soprintendenza, anche la pista di pattinaggio reca pregiudizio alla veduta d'insieme della Piazza Garibaldi; tuttavia, valutato che la recinzione si sviluppa in altezza limitatamente, è tollerata la sua presenza nel luogo ove risulta in atto posizionata.

In ultimo si evidenzia che in caso di reitero di analoghe violazioni al Codice dei Beni Culturali si procederà con l'applicazione delle sanzioni previste dallo stesso.

Il Soprintendente
(arch. Daniela Kulla)

